

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 430

**POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Approvazione delle “DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E TITOLI PREGRESSI PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER “ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO” (D.G.R. n. 1778 del 11/10/2018) e recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato regioni n. 66/CSR del 07/05/2020.**

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e condivisa dalla Dirigente del Servizio programmazione della formazione Professionale, dott.ssa Claudia Claudi, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale Dott.ssa Anna Lobosco e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue.

**VISTA** la Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS) del 15 dicembre 2004;

**VISTA** la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

**VISTA** la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

**VISTA** la proposta di Raccomandazione del Consiglio dell’UE sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale del 5 settembre 2012;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119, 4.5.2016;

**VISTA** la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente;

**VISTA** la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

**VISTA** la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (2018/C 444/01);

**VISTA** la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;

**VISTO** il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;

**VISTO** il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;

**VISTO** il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante l’istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

**Visto** il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (in GU n. 290 del 14 dicembre 2018) convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, art. 8-ter “Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract”;

**VISTO** il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperativita’ degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

**VISTA** la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;

**VISTA** la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1919/2010 “L.R. 15/2002 art. 29 - Linee guida per gli esami: prime indicazioni.”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 986/2007 “Gettone di presenza per la partecipazione alle Commissioni d’esame previste dall’art. 29 della L.R. 15/2002”;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico”;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale 13 febbraio 2014, n. 145 “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale IeFP, di cui al Capo III d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione “Linee Guida per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale” e s.m.i;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26/07/2016 “Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 632 del 4 aprile 2019, “Approvazione dei contenuti e delle finalità e della Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC)”;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2258 del 2 dicembre 2019 “Recepimento dell’Accordo sancito in Conf. Stato-Reg. e Prov. Aut. di Trento e di Bolzano del 01/08/2019 riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio Nazionale delle figure nazionali di riferimento per le Qualifiche e Diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di dei percorsi di IeFP”;

**VISTO** l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 "Approvazione dei contenuti descrittivi del RRF";

**VISTO** l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi sperimentali";

**VISTO** l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN).

**PREMESSO CHE:**

- la Legge 1 febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali» e, in particolare l'art. 1, comma 2, stabilisce che «resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1»;

- con l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si è proceduto all'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e alla disciplina della relativa formazione (Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017);

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 pubblicato in G.U. Serie Generale n.80 del 06-04-2018, è stato recepito il suddetto Accordo, al fine di assicurare l'immediata e uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico;

- con Deliberazione n. 1778 del 11/10/2018 la Giunta regionale ha proceduto al "Recepimento dell'Accordo relativo profilo professionale dell'Assistente di Studio Odontoiatrico e disciplina della relativa formazione";

- con Accordo in Conferenza Stato regioni del 7/05/2020, n. 66/CSR è stata disposta la "proroga di 12 mesi delle disposizioni transitorie di cui all'Art. 13 del precedente Accordo del 2017,

**CONSIDERATO che:**

- recependo quanto previsto all'art. 12 dell'Accordo nazionale n. 209/CSR del 23.11.2017 recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Febbraio 2018 (di seguito Accordo), l'art. 7 delle Linee guida regionali ha previsto il riconoscimento di crediti formativi a coloro che intendono accedere al corso di formazione per ASO al fine di valorizzare le competenze comunque acquisite attraverso esperienze professionali o con esperienze formative documentate da titoli pregressi;

- in data 03/12/2019, si è svolto presso gli uffici regionali un incontro tecnico finalizzato al confronto con le organizzazioni interessate (Istituti Tecnici/professionali ad indirizzo "odontotecnico", Università, Associazione I.D.E.A., ANDI, AIO, AIPAO, AIASO, Andiamo in Ordine, Commissioni prov.li dell'Albo Odontoiatri, S.I.A.S.O., Uffici regionali Assessorato sanità) in merito alla prima proposta di documento recante le "disposizioni attuative per il riconoscimento dei crediti" trasmesso con nota prot. N. 38516 del 06/11/2019.

- sono, inoltre, pervenute alla Sezione F.P. proposte specifiche di integrazione e modifica al documento proposto dall'amministrazione, che sono state opportunamente considerate in fase istruttoria;

- è intervenuto in seguito l'Accordo n. 66/CSR del 7/05/2020, che ha anticipato la stipula di nuovo Accordo al

fine dell'individuazione di soluzioni utili a risolvere determinate problematiche derivate dall'applicazione del Decreto del 2018;

**RITENUTO** che l'esigenza di riqualificazione di coloro che rientrano nella disciplina transitoria, come prorogata di ulteriori 12 mesi, determini l'impossibilità di attendere oltre l'esito della discussione in corso a livello nazionale per addivenire a nuovo Accordo sulla figura di Assistente di Studio odontoiatrico;

con il presente provvedimento si intende:

1. approvare il documento sub allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E TITOLI PREGRESSI PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER "ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO", la cui disciplina è di specifica competenza Regionale;
2. recepire, sub ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 7/05/2020, n. 66/CSR che ha disposto la proroga di 12 mesi ai termini previsti all'Art. 13 dell'ASR del 2017;
3. dare mandato alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale per ogni adempimento necessario all'applicazione delle suddette disposizioni;
4. disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, e dei relativi allegati, sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

#### **Garanzie di riservatezza**

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e condivisa dalla Dirigente del Servizio programmazione della formazione Professionale, Dott.ssa Claudia Claudi, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale Dott.ssa Anna Lobosco e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, nonché sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali, tra l'altro, attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propongono alla Giunta:**

1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s'intende integralmente riportata;
2. approvare il documento sub allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E TITOLI PREGRESSI PER

LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER "ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO", la cui disciplina è di specifica competenza Regionale;

3. recepire, sub ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 7/05/2020, n. 66/CSR che ha disposto la proroga di 12 mesi ai termini previsti all'Art. 13 dell'ASR del 2017;
4. dare mandato alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale per ogni adempimento necessario all'applicazione delle suddette disposizioni;
5. disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, e dei relativi allegati, sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6;
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

*I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.*

<b>La funzionaria P.O.</b>	
<b>Attuazione Sistema delle competenze</b>	(Rossana Ercolano)
<b>Dirigente del Servizio Programmazione Della Formazione Professionale</b>	(Claudia Claudi)

<b>Dirigente della Sezione Formazione Professionale</b>	(Anna Lobosco)
---	----------------

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento RAVVISA / NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 e ss.mm.ii.	
<b>Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro</b>	(Domenico LAFORGIA)

<b>L'Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale</b>	(Sebastiano LEO)
--	------------------

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

#### **LA GIUNTA**

*udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo;*

*viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;*

*a voti unanimi espressi nei modi di legge;*

**DELIBERA**

- 1) di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s'intende integralmente riportata;
- 2) approvare il documento sub allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E TITOLI PREGRESSI PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER "ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO", la cui disciplina è di specifica competenza Regionale;
- 3) recepire, sub ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 7/05/2020, n. 66/CSR che ha disposto la proroga di 12 mesi ai termini previsti all'Art. 13 dell'ASR del 2017;
- 4) dare mandato alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale per ogni adempimento necessario all'applicazione delle suddette disposizioni;
- 5) disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, e dei relativi allegati, sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6;
- 6) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO

**ALLEGATO A** Codice CIFRA: FOP/DEL/2021/00007 OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Approvazione delle “DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E TITOLI PREGRESSI PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER “ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO” (D.G.R. n. 1778 del 11/10/2018) e recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato regioni n. 66/CSR del 07/05/2020.

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E TITOLI PREGRESSI PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER “ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO” (ASO)**

In coerenza con quanto disposto dall’art. 12 dell’*Accordo nazionale n. 209/CSR del 23.11.2017* recepito con *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Febbraio 2018* (di seguito *Accordo*) e secondo quanto riportato nell’art. 7 delle *Linee guida regionali per l’attuazione dei percorsi formativi per Assistente di studio odontoiatrico* approvate (di seguito *ASO*) con DGR n.1778 dell’11 Ottobre 2018, la Regione Puglia prevede il riconoscimento di crediti formativi a coloro che intendono accedere al corso di formazione per ASO al fine di valorizzare le competenze comunque acquisite attraverso esperienze professionali o con esperienze formative documentate da titoli pregressi.

Sarà, inoltre, possibile accedere ai servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze a seguito della messa a regime del sistema in Regione Puglia.

Le presenti disposizioni regolano l’accesso e la durata dei corsi di formazione, in applicazione del riconoscimento dei crediti formativi (ai sensi dell’ art. 12 dell’*Accordo*) che consentono di ridurre la durata del corso di formazione, in ragione delle competenze acquisite, secondo gli standard formativi approvati nelle *Linee guida regionali* per un massimo del 90% del monte ore complessivo del percorso (700 ore).

Si distinguono in criteri di applicazione:

- generali (validi per tutti le tipologie di soggetti)
- specifici (validi solo per i soggetti indicati nelle disposizioni transitorie ex. Art 13 dell’*Accordo*)

**1. Criteri di applicazione generali per il riconoscimento crediti**

Costituiscono valore di credito formativo le competenze acquisite tramite la partecipazione a corsi di formazione documentati da specifici attestati (di seguito *formazione pregressa*) per un massimo del 90% del monte ore complessivo del percorso secondo le specifiche si seguito indicate.

Il valore del credito formativo è stabilito sulla base della *durata della formazione* svolta e sul *valore attribuito all’attestazione rilasciata* (di seconda o terza parte<sup>1</sup>) in base alle disposizioni di seguito specificate:

- nel caso di rilascio di **attestazione finale con valore di parte terza**, sono stabiliti i seguenti crediti formativi riconoscibili sulla base di classi di durata della formazione pregressa e, relativamente alle sole materie/contenuti/discipline coerenti con lo standard formativo del percorso per ASO. S’intendono per “attestazione di parte terza” tutte quelle attestazioni rilasciate da un ente pubblico titolare (ai sensi del Dlgs 13/13) a seguito dello svolgimento di un esame con una Commissione terza (“terza” in quanto il soggetto che certifica non è né la persona coinvolta né il soggetto che ha avuto titolo nella produzione dell’apprendimento). A titolo esemplificativo gli attestati di qualifica rilasciati dalla Regione a seguito di esame con Commissione esterna, i diplomi di Laurea, etc.

<sup>1</sup> La diversa tipologia di attestazioni è stata definita con norma nazionale: Art. 2. “Definizioni” del Decreto interministeriale 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”



**ALLEGATO A** Codice CIFRA: FOP/DEL/2021/00007 OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Approvazione delle “DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E TITOLI PREGRESSI PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER “ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO” (D.G.R. n. 1778 del 11/10/2018) e recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato regioni n. 66/CSR del 07/05/2020.

DURATA IN ORE	% MASSIMA DI RICONOSCIMENTO DI CREDITI (su 700 ore) <sup>2</sup>	DURATA (in ore) COMPLESSIVA MINIMA DEL PERCORSO INTEGRATIVO	CREDITO FORMATIVO MASSIMO RICONOSCIBILE (in ore)
> 600	90%	70	630
TRA 600 E 400	86%	100 (di cui almeno il 20% in tirocinio curriculare)	600
TRA 399 E 300	71%	200 (di cui almeno il 20% in tirocinio curriculare)	500
TRA 299 E 100	57%	300 (di cui almeno il 20% in tirocinio curriculare)	400
TRA 99 E 20	43%	400 (di cui almeno il 20% in tirocinio curriculare)	300

Tabella 1 . Crediti riconoscibili da formazione pregressa con attestazione di parte terza

- nel caso di rilascio di **attestazione finale con valore di parte seconda**, sono stabiliti i seguenti crediti formativi riconoscibili sulla base di classi di durata della formazione pregressa inerente materie/contenuti/discipline coerenti con lo standard formativo del percorso per ASO. S’intendono per “attestazione di parte seconda” tutte quelle attestazioni rilasciate da chi ha ruolo nella produzione dell’apprendimento, che non prevedono l’erogazione di un esame finale ad opera di un organismo collegiale o commissione di terza parte, pur prevedendo, nella maggioranza dei casi, verifiche degli apprendimenti in itinere o finali. Ad esempio gli attestati di frequenza/frequenza con profitto rilasciati da Organismi di formazione, Associazioni datoriale e sindacali.

DURATA IN ORE	% MASSIMA DI RICONOSCIMENTO DI CREDITI (su 700 ore) <sup>3</sup>	DURATA (in ore) COMPLESSIVA MINIMA DEL PERCORSO INTEGRATIVO	CREDITO FORMATIVO MASSIMO RICONOSCIBILE (in ore)
> 600	70%	210 (di cui almeno il 20% in tirocinio curriculare)	490
TRA 600 E 400	64%	250 (di cui almeno il 20% in tirocinio curriculare)	450
TRA 499 E 300	50%	350 (di cui almeno il 20% in tirocinio curriculare)	350
TRA 299 E 100	36%	450 (di cui almeno il 20% in tirocinio curriculare)	250
TRA 99 E 20	21%	550 (di cui almeno il 20% in tirocinio curriculare)	150

Tabella 2 . Crediti riconoscibili da formazione pregressa con attestazione di parte seconda

I crediti formativi possono essere riconosciuti nella misura massima stabilita del 90% del monte ore complessivo del percorso.

La formazione per la quale vengono riconosciuti i crediti deve essere conclusa da non più di 10 anni antecedenti all’entrata in vigore del DPCM, ovvero il 21 aprile 2018, dal momento in cui viene richiesto il riconoscimento dei crediti.

<sup>2</sup> Percentuale per arrotondamento.

<sup>3</sup> Percentuale per arrotondamento.



ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2021/00007 OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Approvazione delle “DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E TITOLI PREGRESSI PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER “ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO” (D.G.R. n. 1778 del 11/10/2018) e recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato regioni n. 66/CSR del 07/05/2020.

## **2. Criteri di applicazione specifici per il riconoscimento crediti in relazione alle disposizioni transitorie (ex art. 13 dell’Accordo)**

Ai sensi dell’Art. 13 dell’Accordo si individuano inoltre delle disposizione transitorie specifiche relative a due diversi casi di applicazione del riconoscimento crediti, in ragione dei requisiti dell’interessato.

Possono costituire valore di credito formativo le competenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione documentati da specifici attestati secondo le disposizioni generali sopra indicate oltre che acquisite tramite l’esperienza professionale per un massimo complessivo del 90% del monte ore complessivo del percorso come specificato di seguito.

Il termine per acquisire la qualificazione di assistente alla poltrona odontoiatrica avvalendosi della modalità di riconoscimento dei crediti formativi è di:

- quarantotto mesi dalla data di assunzione per il caso di cui al punto 2.1. (requisiti ex art. 13, comma 1 dell’Accordo);
- quarantotto mesi a far data dalla entrata in vigore del DPCM di recepimento dell’Accordo (21 aprile 2018) per il caso di cui al punto 2.2 (requisiti ex art. 13, comma 2 dell’Accordo).

### **2.1. art. 13, comma 1, dell’Accordo<sup>4</sup>: soggetti assunti come assistenti alla poltrona successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo (21 Aprile 2018) e per 36 mesi successivi**

I partecipanti occupati, assunti successivamente all’entrata in vigore del DPCM 9 febbraio 2018 (21 aprile 2018) con la qualifica contrattuale di Assistente alla poltrona, possono usufruire di crediti formativi derivanti dalla partecipazione a corsi di formazione documentati da specifici attestati, secondo le modalità stabilite dai criteri generali descritti al paragrafo 1 nelle tabelle 1 e 2.

I crediti formativi possono essere riconosciuti nella misura massima stabilita del 90% del monte ore complessivo del percorso.

In fase di attuazione del percorso, i partecipanti occupati possono svolgere il tirocinio curriculare presso la struttura di appartenenza. In caso di tirocinio presso la struttura in cui la persona lavora, questo può essere svolto nell’orario di lavoro ma deve essere comunque tracciato in maniera chiara come ore dedicate alla formazione e distinte da quelle di lavoro.

Il termine per acquisire la qualificazione di assistente alla poltrona odontoiatrica avvalendosi della modalità di riconoscimento dei crediti formativi è di quarantotto mesi dalla data di assunzione.

### **2.2. art. 13, comma 2, dell’Accordo<sup>5</sup>: soggetti già occupati e inquadrati come Assistenti alla poltrona alla data di entrata in vigore dell’Accordo (21 aprile 2018), o anche con inquadramento**

<sup>4</sup>Art. 13, comma 1. Dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 14, comma 3, per un periodo successivo non superiore a 24 mesi (*termine prorogato di 12 mesi con accordo del 7.5.2020*), possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla Poltrona, privi dell’apposito titolo, fermo restando l’obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/ certificazione di Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall’assunzione (*termine prorogato di 12 mesi con accordo del 7.5.2020*), secondo quanto disposto dal presente Accordo.

<sup>5</sup>Art. 13, comma 2. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo art. 14, comma 3, si trovano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona e che non

**ALLEGATO A** Codice CIFRA: FOP/DEL/2021/00007 OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Approvazione delle “DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E TITOLI PREGRESSI PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER “ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO” (D.G.R. n. 1778 del 11/10/2018) e recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato regioni n. 66/CSR del 07/05/2020.

**diverso ma operanti nella funzione di Assistente di studio odontoiatrico, che non rientrano nel caso di esenzione di cui all’art. 11 comma 1, dell’Accordo stesso**<sup>6</sup>

Per questa tipologia di soggetti che – non rientrando nella casistica di esenzione alla frequenza del corso e superamento del relativo esame per il conseguimento della qualifica di cui all’art. 11 dell’Accordo – possono costituire valore di credito formativo le competenze acquisite nell’ambito dell’esperienza lavorativa purché abbiano maturato:

- un’esperienza di lavoro nella funzione di assistente di studio odontoiatrico negli ultimi dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del DPCM di recepimento dell’Accordo (21 aprile 2018), con i crediti riconoscibili secondo quanto indicato nella tabella 3;
- e siano residenti nel territorio regionale oppure dipendenti di strutture operanti nel medesimo territorio.

Il riconoscimento di crediti formativi è stabilito secondo la definizione di classi relative ai mesi di esperienza lavorativa e si attua in base alle disposizioni di seguito specificate:

MESI DI ATTIVITA LAVORATIVA (maturata al 21 aprile 2018)	ORE DI AULA DA FREQUENTARE (su 300 ore totali)	ORE DI TIROCINIO MINIMO DA FREQUENTARE (su 400 ore totali)	DURATA COMPLESSIVA DEL PERCORSO INTEGRATIVO MINIMO
Da 1 a 5 mesi	300 ore	300 ore	600 ore
Da 6 a 11 mesi	250 ore	250 ore	500 ore
Da 12 a 17 mesi	200 ore	200 ore	400 ore
Da 18 a 23 mesi	150 ore	150 ore	300 ore
Da 24 mesi a 29 mesi	100 ore	100 ore	200 ore
Da 30 a 35 mesi	70 ore	0 ore	70 ore

Tabella 3 . Crediti riconoscibili da esperienza professionale

Ai fini del computo dell’esperienza lavorativa, la documentazione necessaria per la valutazione del periodo di inserimento e da cui sia possibile evincere il rapporto di lavoro e la mansione svolta può consistere in alternativa o congiuntamente da:

- percorso del lavoratore rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza dell’utente;
- estratto conto contributivo INPS;
- contratto di lavoro;
- buste paga/cedolini;
- posizione assicurativa INAIL;

posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, così come previsto al comma 1 dell’art. 11 del presente Accordo, i datori di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro trentasei mesi (*termine prorogato di 12 mesi con accordo del 7.5.2020*) dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri .

<sup>6</sup>Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo art. 14, comma3, hanno o hanno avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona , e possono documentare un’attività lavorativa , anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato , di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

**ALLEGATO A** Codice CIFRA: FOP/DEL/2021/00007 OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Approvazione delle “DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E TITOLI PREGRESSI PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER “ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO” (D.G.R. n. 1778 del 11/10/2018) e recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato regioni n. 66/CSR del 07/05/2020.

- certificazione prodotta ai fini dell’autorizzazione all’apertura dello studio.

I partecipanti occupati possono svolgere il tirocinio curriculare presso la struttura di appartenenza. In caso di tirocinio presso la struttura in cui la persona lavora, questo può essere svolto nell’orario di lavoro ma deve essere comunque tracciato in maniera chiara come ore dedicate alla formazione e distinte da quelle di lavoro.

A seguito dell’individuazione della tipologia di credito derivante da esperienza lavorativa applicabile a ciascun candidato, sono sempre riconoscibili gli ulteriori eventuali crediti derivanti dalla partecipazione a corsi di formazione documentati da specifici attestati, secondo le modalità stabilite dai criteri generali descritti al paragrafo 1 nelle tabelle 1 e 2.

Ai fini del riconoscimento complessivo dei crediti formativi **possono essere cumulati** sia i crediti previsti da esperienza pregressa (come stabilito nella Tabella 3) sia quelli derivanti da formazione pregressa (tabella 1 e 2) nella misura massima di riconoscimento possibile stabilita nel 90% del monte ore complessivo del percorso.

Il termine per acquisire la qualificazione di assistente alla poltrona odontoiatrica avvalendosi della modalità di riconoscimento dei crediti formativi è di quarantotto mesi a far data dalla entrata in vigore del DPCM di recepimento dell’Accordo (21 aprile 2018).

### **3. Modalità di presentazione di richiesta di riconoscimento dei crediti**

Il riconoscimento dei crediti formativi e la relativa riduzione delle ore di formazione sono definiti dal soggetto attuatore del corso riconosciuto dalla Regione, che dovrà presentare alla Sezione Formazione professionale della Regione Puglia, in fase di richiesta di avvio del corso, apposita documentazione in merito a :

- presentazione degli esiti del riconoscimento dei crediti e attribuzione degli stessi per le modalità e per le classi previste nelle presenti disposizioni in seguito a riconoscimento di esperienza professionale e/o formazione pregressa;
- elenco delle materie/contenuti/discipline riconosciute in caso di formazione pregressa e durata relativa;
- articolazione del percorso integrativo con esplicitazione delle materie/contenuti/discipline da integrare e ripartizione tra ore di aula e tirocinio previste.

La Sezione Formazione Professionale, acquisita la documentazione, comunicherà eventuali dinieghi in relazione ai casi specifici.

La Regione Puglia si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese, nonché sulla correttezza della procedura di riconoscimento crediti adottata dall’Organismo formativo.

ALLEGATO A Codice CIFRA: FOP/DEL/2024/00007 OGGETTO: POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Approvazione delle “DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E TITOLI PREGRESSI PER LA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER “ASSISTENTE DI STUDIO ODONTIATRICO” (D.G.R. n. 1778 del 11/10/2018) e recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato regioni n. 66/CSR del 07/05/2020.

Tabella 4 – TABELLA RIEPILOGATIVA APPLICAZIONE CREDITI

CRITERI DI APPLICAZIONE	RIF. NORMATIVO	REQUISITI	CONDIZIONI FREQUENZA DEL CORSO	Rif. Tabelle	% MASSIMA DI RICONOSCIMENTO DI CREDITI (su 700 ore)	TERMINE per acquisire la qualificazione di ASO avvalendosi della modalità di riconoscimento dei crediti formativi	AGGIORNAMENTO
generali	art. 12, comma 1, dell’Accordo	possesso di attestazione di formazione pregressa	applicazione sistema crediti per titoli pregressi	Tabella 1 e 2	credito massimo fino al 90%	-----	Obbligo di frequentare eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 1.0 ore all’anno. In caso di formazione e/o esperienza antecedente al 2000, oggetto dell’aggiornamento dovranno essere le nuove norme e/o procedure sanitarie in materia.
specifici	art. 11, comma 1, dell’Accordo	soggetti che, alla data di entrata in vigore del del DPCM di recepimento dell’Accordo (21 aprile 2018) hanno o hanno avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato di NON MENO di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo DPCM			esenzione dal corso		Obbligo di frequentare eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 1.0 ore all’anno. In caso di formazione e/o esperienza antecedente al 2000, oggetto dell’aggiornamento dovranno essere le nuove norme e/o procedure sanitarie in materia.
specifici	art. 13, comma 1, dell’Accordo	soggetti assunti come assistenti alla poltrona successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo (21 Aprile 2018) e per i 36 mesi successivi	applicazione sistema crediti per titoli pregressi	Tabella 1 e 2	credito massimo fino al 90%	quarantotto mesi dalla data di assunzione per il caso di requisiti ex art. 13, comma 1 dell’Accordo	A seguito del conseguimento del titolo, obbligo di frequentare eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 1.0 ore all’anno.
specifici	art. 13, comma 2, dell’Accordo	soggetti già occupati e inquadrati come Assistenti alla poltrona alla data di entrata in vigore dell’Accordo (21 aprile 2018), o anche con inquadramento diverso ma operanti nella funzione di Assistente di studio odontoiatrico con esperienza di <b>MENO DI 36 MESI</b> (che non rientrano nel caso di esenzione di cui all’art. 11 comma 1, dell’Accordo stesso)	credito formativo le competenze acquisite nell’ambito dell’esperienza lavorativa	Tabella 3	credito massimo fino al 90%	quarantotto mesi a far data dalla entrata in vigore del DPCM di recepimento dell’Accordo (21 aprile 2018) per il caso di requisiti ex art. 13, comma 2 dell’Accordo	A seguito del conseguimento del titolo, obbligo di frequentare eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 1.0 ore all’anno.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome recante "Proroga di dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 13 dell'Accordo concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017).

Rep. Atti n. *66/CSE del 4 maggio 2020*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 7 maggio 2020:

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la nota del 17 aprile 2020, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo, recante la proroga delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 13 dell'Accordo concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, (rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017).

VISTA la nota del 20 aprile 2020, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato il provvedimento in argomento alle Regioni e alle Province autonome, con richiesta di assenso tecnico;

CONSIDERATE le istanze pervenute dalle associazioni degli Odontoiatri, dalle associazioni degli Assistenti di studio odontoiatrico e dalle Regioni, le quali hanno rilevato la necessità di risolvere alcune problematiche riscontrate nell'applicazione di talune disposizioni contenute nell'Accordo n. 209 del 23 novembre 2017;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

SANCISCE ACCORDO

tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 13 dell'Accordo concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'Accordo tra Governo, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, Atti Rep. n. 209/CSR del 23 novembre 2017, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (GU n. 80 del 6 aprile 2018), sono prorogate di dodici mesi.

In relazione alla necessità di risolvere alcune problematiche riscontrate dalle associazioni degli Odontoiatri, dalle associazioni degli Assistenti di studio odontoiatrico e dalle Regioni nell'applicazione di talune disposizioni contenute nel citato Accordo 23 novembre 2017, si procederà alla stipula di un nuovo Accordo al fine di poter individuare idonee soluzioni per il superamento delle stesse.

Il Segretario  
Cons. Adriana Piccolo



Il Presidente  
On. Francesco Boccia